



Sede in Genova, Via XII Ottobre n. 10/10
Capitale sociale Euro 1.039.659,24 i.v.
Registro delle Imprese di Genova 485069 - C. F. e P. IVA 00723010153
Sito Internet: www.gequity.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATA AI SENSI DELL'ART. 125-ter DEL D.LGS. 58/1998

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Gequity S.p.A. (“**Emittente**” o “**Società**”) in conformità all’art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) a seguito della convocazione dell’**Assemblea ordinaria** della Società **in unica convocazione** fissata per il giorno **24 maggio 2017**.

Il quarto punto all’ordine del giorno prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda preliminarmente che l’organo amministrativo attualmente in carica, ancorché dimissionario, è composto come di seguito indicato:

1. Gianfranco Gadolla (Presidente)
2. Umberto Gadolla (Amministratore Delegato)
3. Andrea Tempofosco (Consigliere)
4. Enrico Antonj (Consigliere)
5. Gabriella Caruso (Consigliere indipendente)
6. Elena Dozio (Consigliere indipendente)

Si ricorda che in data 1° febbraio 2017, Gequity ha deliberato di emettere n. 41.983.225 nuove azioni ordinarie in favore di Sintesi S.p.A. in concordato preventivo (“**Sintesi**”), al prezzo di Euro 0,05 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 2.099 mila, azioni liberate mediante l’utilizzo integrale del residuo versamento in conto futuro aumento di capitale della stessa Sintesi.

Con la consegna delle suddette azioni, Sintesi detiene oggi la maggioranza assoluta del capitale sociale di Gequity S.p.A.

Sintesi si è impegnata a cedere l’intero pacchetto azionario a soggetti terzi mediante asta competitiva ed ha diffuso un comunicato nel quale viene reso noto che il Tribunale di Milano ha indetto l’asta per il giorno 22 maggio 2017 e che l’aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo, in unica soluzione, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione in via definitiva.

L’attuale consiglio di amministrazione, aderendo ad una precisa richiesta dell’azionista Sintesi, ha dichiarato l’unanime volontà a rassegnare le dimissioni ed ha convocato l’Assemblea degli Azionisti per il giorno 24 maggio 2017 anche per il rinnovo dell’organo amministrativo.



Nella riunione consiliare del 14 aprile 2017, l'intero Organo Amministrativo ha rassegnato le dimissioni dalle cariche di amministrazione ricoperte all'interno della Società, con effetti a decorrere dalla data dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo, valutando positivamente l'ingresso dei nuovi soci nella compagine societaria dell'Emittente, ha ritenuto opportuno agevolare ed accelerare il rinnovo dell'organo amministrativo al fine di consentire l'introduzione di nuove alternative imprenditoriali e societarie nell'interesse di Gequity, dei suoi azionisti e dei suoi obbligazionisti.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi ha quindi convocati in assemblea al fine di provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo.

L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso, secondo i termini e le previsioni dell'art. 13 dello Statuto sociale.

Si rammenta, in proposito, che, ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, i quali durano in carica per un periodo da uno a tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Inoltre, almeno un Amministratore - ovvero almeno due qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti - deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998 (di seguito, "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere inoltre assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - vigente in materia.

L'Assemblea dovrà altresì deliberare sui compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, fissando un compenso complessivo per tutti gli Amministratori.

Ciò premesso, di seguito si illustra il procedimento di nomina degli Amministratori, che dovrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.

(i) Composizione delle liste e legittimazione alla presentazione delle stesse

Le liste dovranno contenere il nominativo dei candidati alla carica di Amministratore, che saranno elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.



Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi della Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017, avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità indicate non saranno ammesse in votazione.

(ii) Modalità per la presentazione delle liste

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

- a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- b) l'attestazione comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno degli Azionisti che concorrono a presentare la lista;
- c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto la sua responsabilità, il proprio *curriculum vitae* professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

La mancanza degli allegati comporta che la lista si considera come non presentata. L'attestazione comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

(iii) Termini di presentazione delle liste

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno pervenire esclusivamente a mezzo comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gequity@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata entro le ore 17,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 29 aprile 2017).

(iv) Pubblicità delle proposte di nomina

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale (Genova, Via XII Ottobre n. 10/10), sul Sito Internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 03 maggio 2017).

Le liste dei candidati depositate dai soci devono essere corredate:

- (i) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dalla dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo Statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) copia di un valido documento di identità del rappresentante legale del presentatore della lista e l'attestazione dell'intermediario finanziario attestante la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

(v) Modalità di votazione

Votazione in caso di presentazione di più liste

In caso di presentazione di più liste di candidati, all'elezione dei Consiglieri si procede come segue.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; saranno annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risulteranno eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risulteranno eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista**



di Minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto precede, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Votazione in caso di presentazione di una sola lista

In caso di presentazione una sola lista, se il numero dei candidati indicati nella lista è pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista.

La lista risulterà approvata ove consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea (ai fini della votazione si segnala che l'astensione dal voto è parificata alla assenza), sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Qualora il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze" sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Qualora invece il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età.

Qualora all'esito della votazione "per preferenze" non risulti eletto alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto del candidato che abbia ricevuto il minor numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, saranno eletti, al



posto dei due Amministratori che abbiano ricevuto il minor numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

La votazione "per preferenze" deve sempre prevedere il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Votazione in caso di mancata presentazione di liste

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista si procede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione mediante votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero almeno due qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, e sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

(vi) Publicità della nomina degli Amministratori

La Società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet www.gequity.it, dell'avvenuta nomina degli Amministratori indicando, tra l'altro:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti l'organo di amministrazione è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di ategoria;
- gli esiti delle valutazioni effettuate a seguito delle nomine dei componenti dell'organo di amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater del medesimo D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;
- una sintesi del curriculum vitae del componente eletto.

Si ricorda che secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a cui Gequity aderisce, almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione deve essere costituito da amministratori indipendenti.



Sul punto si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato di depositare, unitamente alla lista, una specifica dichiarazione che attesti il requisito di indipendenza e l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Reg. Emittenti con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella menzionata Comunicazione, specificando, ove esistenti, le relazioni significative indicate nella richiamata Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, i Signori Azionisti sono quindi invitati a deliberare in merito:

- al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- alla durata del nuovo organo amministrativo;
- alla determinazione del compenso a favore dell'organo amministrativo;
- alla nomina dei Consiglieri mediante votazione delle liste di candidati ovvero, in caso di mancata presentazione di liste, meccanismo delle preferenze presentate ai termini di cui all'art. 13 dello Statuto sociale.

Si precisa che Sintesi, in data 10 aprile 2017, ha indicato che il nuovo Organo Amministrativo sia composto di 5 membri e che l'ammontare complessivo degli emolumenti sia il medesimo rispetto a quello previsto per il Consiglio di Amministrazione in carica.

La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all'argomento posto al quarto punto all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.gequity.it – Investor Relations - Assemblee.

Milano, 14 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Gadolla